

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1364 del 28 luglio 2014****Bando per la concessione di contributi regionali ai Comuni  
finalizzati alla redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)  
e all'elaborazione di Progetti Preliminari di lavori pubblici attuativi dei predetti PAES****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI****Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Bando – in attuazione delle politiche di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico come disposte dalla D.G.R.V. n. 1594 del 31 luglio 2012 recante *Adesione della Regione Veneto in qualità di struttura di supporto per i Comuni del Veneto al "Patto dei Sindaci" promosso dall'Unione Europea per la predisposizione di "Piani d'Azione per l'energia sostenibile" finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020* e sulla base dell'art. 11 della L. R. n. 27/2003 ai cui fini la Giunta Regionale può destinare risorse per gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche di interesse regionale – disciplina le modalità di concessione di contributi regionali agli Enti Locali, finalizzati a definire due distinte graduatorie di finanziamento, per la predisposizione rispettivamente:
  - a) del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (d'ora in avanti PAES nel presente testo), subordinata all'adesione al "Patto dei Sindaci": **graduatoria A**;
  - b) di Progetti Preliminari di Lavori Pubblici in attuazione dei PAES che siano stati almeno approvati dal Consiglio Comunale: **graduatoria B**.
2. Nell'ambito delle procedure prescritte dalla disciplina normativa in materia di lavori pubblici che prevede l'obbligatorietà delle fasi di "programmazione" e di "progettazione" - articolata su più livelli - dell'opera pubblica, l'obiettivo della Regione del Veneto è di stimolare gli Enti Locali a sviluppare iniziative che si pongano come necessario presupposto per la realizzazione effettiva degli interventi attuativi delle scelte programmatiche di risparmio energetico da operare nei PAES.

**Articolo 2 - Beneficiari**

1. Ai contributi previsti nel presente bando, **non cumulabili con altri finanziamenti pubblici attribuiti per le medesime iniziative**, possono accedere i Comuni della Regione Veneto, sia in forma singola, che associata secondo le forme associative attualmente previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
2. Per la **graduatoria A**, nel caso di predisposizione di PAES in forma associata ai fini e per gli effetti di quanto previsto dalle lettere b) e c) del successivo art. 3, comma 1 del presente Bando, i Comuni associati possono formulare istanza anche mediante un Ente rappresentativo dell'associazione quale coordinatore dei processi di preparazione e implementazione del PAES e "beneficiario diretto" del contributo, in funzione dei successivi obblighi di rendicontazione delle spese che dovranno essere dallo stesso direttamente sostenute: le quote di tali spese e del contributo assegnato sono ripartite tra gli Enti associati secondo accordi interni.
3. Per la **graduatoria B**, in caso di Comuni associati ai sensi del precedente comma 1, l'istanza di partecipazione può essere presentata anche dall'Ente rappresentativo dell'associazione, in funzione dei successivi obblighi di rendicontazione delle spese che dovranno essere dallo stesso direttamente sostenute, mentre le quote di tali spese e del contributo assegnato sono ripartite tra gli Enti associati secondo accordi interni.
4. Ciascun soggetto richiedente può presentare **una sola istanza di contributo**: in denegata ipotesi di presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto, l'Amministrazione regionale

procede in relazione all'istanza presentata anteriormente o, in ulteriore subordine, in relazione all'istanza che presenta il minore preventivo di spesa.

**Articolo 3 - Oggetto del contributo per la graduatoria "A"**

1. Nell'ambito della **graduatoria A** vengono finanziate le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di redazione del PAES – ottemperando ai criteri individuati nel successivo art. 7 del presente Bando – nelle diverse modalità che la Commissione Europea ha previsto:
  - a) opzione "*standard SEAP*", con l'impegno del singolo firmatario a ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO<sub>2</sub> al 2020 entro il proprio territorio. Il firmatario deve predisporre un PAES con inclusi prioritariamente i risultati dell'IBE e le azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni. Si ricorda che i firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES ed il relativo Modello (Template);
  - b) opzione "*joint SEAP Option 1*", con l'impegno dei firmatari associati a ridurre individualmente di almeno il 20% le emissioni di CO<sub>2</sub> al 2020 entro i propri territori. I firmatari devono predisporre un unico PAES che deve riportare prioritariamente i risultati dei **singoli IBE** (uno per firmatario) ed una serie di azioni comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Si ricorda che i firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES congiunto ed i relativi Modelli (Template), uno per Comune;
  - c) opzione "*joint SEAP Option 2*" con l'impegno dei firmatari associati a ridurre collettivamente di almeno il 20% le emissioni di CO<sub>2</sub> al 2020. I firmatari devono predisporre un unico PAES che deve riportare prioritariamente i risultati dell'**IBE unico** ed una serie di azioni comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni. Si ricorda che i firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES congiunto ed il relativo Modello congiunto (Template).

**Articolo 4 - Oggetto del contributo per la graduatoria "B"**

1. Nell'ambito della **graduatoria B** vengono finanziate le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di redazione di Progetti di livello Preliminare – come definiti dal comma 3 dell'art. 93 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ii. e dalla Sezione II, Capo I, Titolo I, parte II (artt. da 17 a 23) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii. – attuativi di PAES che siano stati almeno approvati dal Consiglio Comunale.
2. L'I.V.A. è ammessa a contributo solo nel caso in cui non è recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

**Articolo 5 - Dotazione Finanziaria**

1. Le risorse iniziali destinate al finanziamento del presente bando ammontano a €900.000,00 a valere sul cap. 100380 INTERVENTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DELLA COMMITTENZA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, E. F. 2014.

**Articolo 6 – Presentazione dell'istanza di contributo**

1. L'istanza di contributo va presentata esclusivamente compilando i modelli allegati al presente Bando, a seconda della Graduatoria a cui si intende accedere, unendo all'istanza altresì, **a pena di esclusione**:
  - A) per gli Enti interessati ad essere inseriti nella **graduatoria A**:

- a) una relazione di non più di n. 3 cartelle A4 che descriva i contenuti del PAES;
  - b) uno schema di convenzione che regoli i rapporti fra l'Ente locale committente e il professionista/i professionisti incaricato/i di redigere il PAES;
  - c) tabella di calcolo del valore dei corrispettivi da porre a base della procedura per l'affidamento delle prestazioni professionali di cui alla precedente lett. a), effettuato in considerazione dell'oggetto specifico degli elaborati da redigere e stimato in base al D. M. 143/2013;
  - d) stima dei tempi previsti, rispettivamente, per l'avvio e per la conclusione della procedura finalizzata all'acquisizione delle prestazioni professionali di cui alla precedente lett. a), nonché stima dei tempi previsti per la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute, elaborata tenendo conto dei tempi di svolgimento effettivo delle prestazioni professionali affidate, fermo restando i limiti temporali massimi di cui ai successivi articoli 8 e 9.
- B) per gli Enti interessati ad essere inseriti nella **graduatoria B**:
- a) una relazione di non più di n. 3 cartelle A4 che descriva i contenuti del Progetto Preliminare;
  - b) uno schema di convenzione che regoli i rapporti fra l'Ente locale committente e il professionista/i professionisti incaricato/i di redigere il Progetto Preliminare;
  - c) tabella di calcolo del valore dei corrispettivi da porre a base della procedura per l'affidamento delle prestazioni professionali di cui alla precedente lett. a), effettuato in considerazione dell'oggetto specifico degli elaborati da redigere e stimato in base al D. M. 143/2013;
  - d) stima dei tempi previsti, rispettivamente, per l'avvio e per la conclusione della procedura finalizzata all'acquisizione delle prestazioni professionali di cui alla precedente lett. a), nonché stima dei tempi previsti per la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute, elaborata tenendo conto dei tempi di svolgimento effettivo delle prestazioni professionali affidate, fermo restando i limiti temporali massimi di cui al successivo art. 10.
2. Le istanze, complete dei dati e della documentazione richiesta, devono essere presentate, esclusivamente mediante PEC Posta Elettronica Certificata, **entro e non oltre 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURV**, al seguente indirizzo PEC:

**protocollo.generale@pec.regione.veneto.it**

L'invio mediante PEC deve essere effettuato secondo le modalità consultabili al seguente sito:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

3. Non verranno accettate domande pervenute sia antecedentemente che successivamente al termine di cui al precedente comma 2.
4. Sono escluse le domande trasmesse con modalità differenti dalla PEC.
5. Sono escluse le domande che presentano gravi carenze formali e/o non contengono gli elementi documentali richiesti e/o relative ad elaborati che non rispettano i requisiti prestazionali stabiliti nel presente Bando.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CONCORRERE ALLA GRADUATORIA "A"

### Articolo 7 – Criteri per la redazione del PAES

1. Il PAES dovrà essere redatto in conformità con le linee guida *“Come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile – PAES”* pubblicate da JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea), rispettando in particolare i criteri minimi di seguito elencati:
  - a) contenere un chiaro riferimento all'obiettivo di riduzione al 2020 (min. 20%) rispetto ad uno specifico anno base;

- b) riportare i risultati dell'IBE (Inventario di Base delle Emissioni): i dati dovranno essere specifici per ogni realtà locale (evitare le stime quando possibile) perché solo conoscendo o stimando in modo accurato le emissioni di gas climalteranti prodotte all'interno del territorio dell'autorità locale, è possibile stabilire obiettivi di riduzione specifici e confrontare i risultati nel tempo attraverso un'azione di monitoraggio;
  - c) a partire dall'IBE, il PAES deve includere una lista di misure realizzabili a medio termine in particolare nei settori chiave (pubblico, residenziale, terziario, trasporti; il settore industriale NON ETS è facoltativo), tenuto anche conto del rapporto costi/benefici. Le strategie di lungo termine possono includere impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le procedure di appalti pubblici verdi, i regolamenti edilizi, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
  - d) dovrà essere allineato con i contenuti dei piani vigenti sul territorio (PAT/PATI e relativi PI);
  - e) dovrà prevedere forme partecipative per un efficace coinvolgimento di cittadini e stakeholders sul processo in corso; le iniziative saranno volte alla diffusione del Patto dei Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune per stimolare azioni anche da parte dei cittadini/ stakeholders per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano.
2. Una volta redatto, il PAES dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale (o da un organo equivalente) ed il modulo PAES online (Template) dovrà essere correttamente compilato in inglese per essere approvato dal JRC.

**Articolo 8 – Criteri di ammissibilità**

1. La modalità di presentazione delle istanze di contributo è del tipo “a sportello”, pertanto le domande ritenute ammissibili accedono ai contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione (data e ora di registrazione al protocollo regionale).
2. Per la **graduatoria A**, vengono ammesse al contributo regionale le istanze che alleghino, oltre a quanto già prescritto dal precedente art. 6, comma 1, lett. A):
  - a) comprova dell'avvenuta deliberazione da parte del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di siglare il Patto dei Sindaci con la Commissione UE – DG Energia;
  - b) ricevimento della notifica di accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO).
3. La percentuale massima di finanziamento regionale non sarà inferiore al 70% del preventivo di spesa (calcolato nei modi di legge e secondo le Tabelle professionali che disciplinano il valore dei corrispettivi da porre a base della procedura per l'affidamento delle relative prestazioni professionali) ritenuta ammissibile e presentato in sede di istanza di partecipazione, fermo restando che il limite massimo del finanziamento regionale è pari comunque ad Euro 7.000,00 (settemila) per Comune, anche in ipotesi di Comuni associati.

**Art. 9 – Obblighi del soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del finanziamento. Revoche.**

1. Il beneficiario ammesso a contributo nella **graduatoria A** si impegna a redigere il PAES, previsto dalla Commissione UE, come atto obbligatorio in seguito all'Adesione al Patto dei Sindaci scegliendo tra le opzioni previste dalla Commissione UE, secondo le modalità di cui al precedente art. 3, rispettando quanto previsto dal precedente art. 8 e approvando il PAES mediante Deliberazione di Consiglio Comunale entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Regionale che approva la **graduatoria A** e che concede il contributo.
2. Entro il termine del 31 marzo del secondo anno dalla data del provvedimento regionale che dispone l'impegno di spesa, il beneficiario deve altresì:

- a) produrre come rendicontazione tecnica il “Modulo SEAP” che la Commissione UE chiede di compilare online all’atto di invio del PAES;
  - b) allegare, come rendicontazione contabile, copia dei provvedimenti adottati in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti per l’attività di redazione del PAES;
  - c) trasmettere tramite il proprio indirizzo PEC, all’indirizzo PEC di cui all’art. 6 del presente Bando, la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PAES, corredata del Piano d’Azione medesimo.
3. Il contributo concesso viene erogato in un’unica soluzione, una volta verificato l’adempimento degli obblighi di cui alle precedenti disposizioni
  4. Il contributo viene revocato nel caso in cui non sia stato redatto ed approvato il PAES nei termini di cui ai precedenti commi nonché non risulti l’approvazione del PAES da parte del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea) nel termine di due anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale: eventuali proroghe del predetto termine potranno essere concesse dalla Regione nel caso di ritardi nell’approvazione da parte del JRC, attestati in maniera idonea da parte dei beneficiari.

**TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CONCORRERE ALLA GRADUATORIA “B”****Articolo 10 – Criteri di ammissibilità**

1. La modalità di presentazione delle istanze di contributo per la **graduatoria B** è del tipo “a sportello”, pertanto le domande ritenute ammissibili accedono ai contributi secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora di registrazione al protocollo regionale).
2. Vengono ammessi al contributo regionale le istanze relative a Progetti Preliminari di Lavori Pubblici (anche eventualmente già in fase di elaborazione alla data della pubblicazione del presente bando) le quali comprovino che, sulla base della documentazione già richiesta ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lett. B):
  - a) la relativa procedura di adozione sia attuativa di PAES almeno approvati dal Consiglio Comunale;
  - b) garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di prestazione energetica previsti per la specifica tipologia progettuale previamente individuata nell’ambito delle scelte operate dal PAES.
3. La percentuale massima di finanziamento regionale non sarà inferiore al 70% del preventivo di spesa (calcolato nei modi di legge e secondo le Tabelle professionali che disciplinano il valore dei corrispettivi da porre a base della procedura per l’affidamento delle relative prestazioni professionali) ritenuta ammissibile e presentato in sede di istanza di partecipazione, fermo restando che il limite massimo del finanziamento regionale è pari comunque ad Euro 30.000,00 (trentamila) per Comune.

**Art. 11 – Obblighi del soggetto beneficiario ai fini dell’erogazione del finanziamento. Revoche.**

1. Il beneficiario ammesso a contributo nella **graduatoria B** si impegna a:
  - a) redigere il Progetto Preliminare rispettando la tempistica di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
  - b) produrre come rendicontazione finale il Progetto Preliminare completo degli allegati previsti dalla normativa, nonché copia dei provvedimenti adottati in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti per l’attività di redazione del Progetto Preliminare, entro i termini previsti successivo comma 2 del presente articolo;

- c) utilizzare il Progetto Preliminare finanziato per concorrere ai bandi di contributi regionali destinati alla realizzazione di lavori pubblici che discenderanno dalle competenti linee di finanziamento di cui al POR FESR 2014–2020.
2. Il contributo concesso, secondo la misura di cui al precedente articolo, viene erogato ad avvenuta acquisizione da parte degli Uffici regionali del Progetto Preliminare, che dovrà intervenire comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Regionale che approva la Graduatoria B e che concede il contributo, a seguito della trasmissione – entro il termine del 31 marzo del secondo anno dalla data del provvedimento che dispone l’impegno di spesa – di copia dei provvedimenti adottati in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti per l’attività di redazione del Progetto Preliminare.
3. Il contributo viene revocato se non risulti l’approvazione del PAES del beneficiario da parte del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea) nel termine di due anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale: eventuali proroghe del predetto termine potranno essere concesse dalla Regione nel caso di ritardi nell’approvazione da parte del JRC, attestati in maniera idonea da parte dei beneficiari.

<b>TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI COMUNI</b>
--

**Articolo 12 - Decadenza e rinuncia**

1. Qualora il beneficiario rinunci espressamente alla redazione degli elaborati previsti per collocarsi utilmente nella **Graduatoria A** o nella **Graduatoria B** ovvero non rispetti la tempistica e gli obblighi previsti dal presente Bando, si provvederà a revocare il contributo.

**Articolo 13 - Controlli**

1. Resta ferma la facoltà, da parte dell’Amministrazione regionale di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli sulla documentazione tecnica e/o contabile.
2. A tal fine, il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla domanda di contributo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo finale.
3. Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l’irregolarità, l’Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

**Articolo 14 - Trattamento Dati**

1. Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
2. Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

**Articolo 15 - Riferimenti e informazioni**

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della SEZIONE LAVORI PUBBLICI Ing. Stefano TALATO.

2. Il bando e i relativi allegati saranno scaricabili dal sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) e dal portale della SEZIONE LAVORI PUBBLICI.
3. Per informazioni rivolgersi telefonicamente ai seguenti numeri:  
**per la graduatoria A:** 041/2795881 – 041/2795859  
**per la graduatoria B:** 041/2792290

Luogo e Data

**Allegati al presente Bando:**

- Allegato A1: istanza per partecipare alla **Graduatoria A**;
- Allegato A2: istanza per partecipare alla **Graduatoria B**.